I.C. G.CARDUCCI-S.MARIA A MONTE
Prot. 0010170 del 08/11/2024
II-10 (Entrata)

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

Via Cisanello, 145, 56124 Pisa – Cell. 338 2925159

Via S. Giovanni, N. 17/19, 57123 Livorno – Cell. 348 7271744

mail: pisa@uilscuola.it; livorno@uilscuola.it

Bonus Natale 2024 docenti e ATA: al via le domande, c'è tempo fino alle 12:00 del 22 novembre. Ecco come fare.

Ci sarà tempo fino alle 12:00 del 22 novembre 2024 per inoltrare, sull'area riservata su NoiPA, la domanda per la richiesta del bonus Natale 2024, l'indennità una tantum di 100 euro destinata a sostenere i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) con figli a carico durante le festività natalizie.

Ecco cosa si vede sull'area di **NoiPA**

Con la presente funzionalità è possibile presentare domanda per l'erogazione dell'indennità prevista dall'art. 2-bis del d.l. n.113/2024, in presenza delle condizioni contemplate dal citato dettato normativo (reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l'anno 2024 e avere il coniuge e almeno un figlio a carico oppure soltanto almeno un figlio in assenza dell'altro genitore).

Si ricorda che l'espressione "coniuge" deve intendersi riferita anche a ognuna delle parti dell'unione civile, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della l. n. 76/2016.

Al fine di ricevere l'indennità contestualmente all'erogazione della mensilità dicembre e della tredicesima, il termine per presentare la domanda in questione scadrà **alle ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2024**. Successivamente, la relativa funzionalità sarà inibita e l'indennità – ove spettante – potrà essere fruita esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

Si avvisa che in sede di conguaglio fiscale, nella mensilità di febbraio 2025, il sostituto di imposta potrà recuperare in tutto o in parte l'indennità a seguito della verifica dell'ammontare del reddito effettivamente percepito. Ulteriore verifica sarà espletata dall'Agenzia dell'Entrate in sede di dichiarazione dei redditi.

Per ogni ulteriore specifica relativa alle condizioni di spettanza e alle modalità di erogazione della suddetta indennità, si rimanda alle Frequently Asked Questions (FAQ) ove sono consultabili anche le pertinenti fonti normative e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10/10/2024.

Chi non dovesse ancora vedere la funzionalità non deve temere nulla: sarà implementata nelle prossime ore.

L'Avviso NoiPA

NoiPA ne dà conferma tramite avviso del 7 novembre:

È online da oggi il self-service per richiedere il "Bonus Natale", l'indennità fino a 100 euro introdotta dal Dl Omnibus (Dl n. 113/2024) per i lavoratori dipendenti che rispettino determinati requisiti reddituali e familiari.

Accedendo alla propria Area Personale, gli Amministrati possono inoltrare la domanda in pochi semplici passaggi:

- *Accedere al menu Servizi;*
- *Selezionare la voce Stipendiali;*
- *Cliccare sul pulsante Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale) e seguire la procedura indicata.*

La domanda deve essere inoltrata ***entro le ore 12.00 di venerdì 22 novembre****.*

A partire da giovedì 14 novembre, all'interno del self-service, sarà possibile visualizzare e scaricare la ricevuta con il riepilogo della richiesta effettuata.

Requisiti

Per ottenere il bonus, è necessario soddisfare specifici requisiti. Il reddito complessivo del lavoratore dipendente per il 2024 n**on deve superare i 28.000 euro**, includendo tutte le fonti di reddito compatibili con il lavoro dipendente.

Il lavoratore **deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico e un coniuge fiscalmente a carico**, non separato legalmente, oppure far parte di un nucleo familiare monogenitoriale con almeno un figlio a carico. Le famiglie di fatto sono escluse da questo beneficio.

L'imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione spettante al lavoratore. È fondamentale essere titolari di un reddito da lavoro dipendente nel 2024, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. I redditi assimilati al lavoro dipendente sono esclusi.

L'importo del bonus non è tassato e non contribuisce alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Il suo valore è proporzionale al periodo lavorativo retribuito nel 2024. In caso di più contratti di lavoro dipendente nello stesso periodo, il bonus viene calcolato una sola volta. La tipologia di part-time non influisce sull'importo del bonus.

Il calcolo del reddito complessivo include tutte le fonti di reddito, con alcune eccezioni: il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, e i redditi agevolati per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia nel 2024.

Un nucleo familiare è considerato monogenitoriale in caso di decesso dell'altro genitore, mancata registrazione del figlio da parte del genitore non convivente, adozione, affidamento o affiliazione da parte di un solo genitore, o convivenza more uxorio in cui l'altro genitore non è fiscalmente a carico. Se il figlio è riconosciuto da entrambi i genitori e il coniuge non è a carico, il bonus non spetta.

Il bonus viene erogato dal datore di lavoro con la tredicesima di dicembre, solo su esplicita richiesta del lavoratore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti. Basta indicare il codice fiscale di uno dei figli a carico. In caso di cambio di datore di lavoro, la richiesta va presentata all'ultimo datore di lavoro, allegando le Certificazioni Uniche dei precedenti rapporti di lavoro. Con più contratti part-time contemporanei, il bonus viene erogato dal datore di lavoro scelto dal lavoratore.

I datori di lavoro recuperano le somme erogate tramite credito d'imposta, utilizzabile in compensazione dal giorno successivo all'erogazione. Il conguaglio verifica la corretta erogazione del bonus e, in caso contrario, ne recupera l'importo non spettante.

Se il lavoratore non riceve il bonus pur avendone diritto, può richiederlo nella dichiarazione dei redditi del 2024 (presentata nel 2025). Tale opzione è valida anche per chi ha cessato l'attività lavorativa nel 2024. Se il bonus è stato percepito indebitamente, in tutto o in parte, il lavoratore deve restituirlo tramite la dichiarazione dei redditi. Infatti, se per la presenza di altri redditi il dipendente supererà quota 28mila euro, sarà responsabilità dello stesso contribuente restituire il bonus (o la quota del bonus) non dovuto in sede di dichiarazione.

Cosa succede per i docenti con contratti a tempo determinato

Un aspetto importante da chiarire riguarda i docenti con contratti a tempo determinato e part-time. A differenza di quanto si potrebbe pensare, la tipologia contrattuale e l'orario di lavoro non influiscono sul diritto al bonus. Sia i docenti di ruolo che coloro che sono a tempo determinato, così come coloro che lavorano part-time (orizzontale, verticale o ciclico), possono beneficiare dell'indennità, purché soddisfino i requisiti di reddito e familiari. Inoltre occorrerà avere il contratto di supplenza registrato e il cedolino di dicembre. Lo spiega NoiPA in una scheda: *"L'erogazione del bonus nel mese di dicembre è condizionata all'avvenuta **registrazione del contratto** nel sistema NoiPA e alla **presenza di un cedolino** per la mensilità stessa"*.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che *"il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti che possiedono i requisiti previsti dalla legge, indipendentemente dalla durata e dall'articolazione del contratto"*.

Cosa succede per chi non ha diritto

Se l'indennità viene richiesta ma non se ne ha diritto o se l'importo spettante è inferiore rispetto a quanto ricevuto, NoiPA lo recupera con il conguaglio a febbraio. A spiegarlo, come abbiamo già scritto, è NoiPA nella scheda in cui descrive modalità e requisiti per richiedere il bonus:

"Qualora il Bonus erogato con la tredicesima mensilità risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo verrà recuperato da NoiPA ***in sede di conguaglio fiscale a febbraio 2025****. Nel caso in cui il* ***rapporto di lavoro non sia più in essere*** *nel mese di febbraio 2025, invece, l'indennità verrà recuperata* ***in sede di dichiarazione di redditi*** *relativa all'anno 2024"*.

I SEGRETARI PROVINCIALI DI PISA E LIVORNO

Dott.ssa Maria Vanni - Dott. Claudio Vannucci